

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 31 MARZO 1965

(40<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Trasformazione della scuola musicale parreggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" di Napoli » (1001) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, relatore . . . . .	Pag. 581, 583
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	583
ROMANO . . . . .	583

« Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (1051) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE	562, 563, 569, 574, 575, 576, 578, 581
BASILE . . . . .	569, 578
BELLISARIO, relatore . . . . .	562, 564, 570, 574 575, 576, 578
BOSCO . . . . .	576, 577, 580
GIARDINA . . . . .	566, 569, 570, 572, 577
GRANATA . . . . .	569, 576, 577, 579, 580
MAGRI', Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	564, 565, 567, 570, 572, 573 574, 575, 576, 577, 578, 579, 581

MONETI	Pag. 568, 569, 573, 574, 575, 577, 578, 580
PIOVANO . . . . .	563, 564, 565, 568, 569, 575, 576
ROMANO . . . . .	565, 577, 558, 579
ZACCARI . . . . .	567, 568, 573, 578

#### SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE . . . . .	562
LEVI . . . . .	562

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Bosco, Cassano, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Maier, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano, Rovere, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati e Zaccari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Magri.

MONETI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

### Sul processo verbale

**L E V I .** Dichiaro che se fossi stato presente alla votazione del disegno di legge numero 908, approvato nella precedente seduta, avrei dato voto contrario.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

### Discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi » (1051) (Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**B E L L I S A R I O , relatore.** Onorevoli colleghi, la questione relativa al riconoscimento giuridico dei diplomi di qualifica degli Istituti professionali è molto vecchia, si può dire che risalga all'epoca dell'istituzione degli Istituti professionali attraverso i decreti emanati ai sensi della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'articolo 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.

Come i colleghi sanno, infatti, per gli Istituti professionali non esiste una legge istitutiva; essi non rilasciano diplomi, ma attestati che riguardano le diverse qualifiche alle quali vengono preparati gli alunni di queste scuole. Ora, penso che inizialmente non si sia dato riconoscimento giuridico a questi attestati, appunto perchè, proprio per il carattere che si voleva conferire a questo tipo di scuole, essi dovevano avere valore solo presso gli Uffici provinciali del lavoro. Successivamente, però, si è creata una situazione di sperequazione: mentre gli attestati rilasciati dagli Istituti professionali

non sono tuttora riconosciuti come documento ai fini di una qualifica nel libretto del lavoro, gli attestati, invece, rilasciati dai centri di addestramento professionale, dipendenti dal Ministero del lavoro, vengono automaticamente acquisiti dall'Ufficio del lavoro, il quale, a sua volta, rilascia la qualifica sul libretto di lavoro.

Con il protrarsi di questa situazione di carattere, diciamo così, provvisorio, perchè siamo ormai da tanti anni in attesa della presentazione del progetto di legge sull'istruzione professionale — e non posso non cogliere l'occasione per sollecitare il Governo in questo senso...

**P R E S I D E N T E .** Pare che sia pronto!

**B E L L I S A R I O , relatore.** Pare, ma non ho avuto ancora la fortuna di vederne il testo. Stavo dicendo che, in attesa di una legge fondamentale sugli Istituti professionali, si è andato aggravando il problema dei giovani che vengono qualificati, diciamo, in questi istituti, perchè essi escono con una qualifica che non trova riconoscimento negli Uffici del lavoro e, d'altra parte, non possono servirsene per partecipare a determinati concorsi.

Ora, per ovviare a questa situazione, il Governo ha presentato il disegno di legge che stiamo esaminando, il quale stabilisce, all'articolo 1, che i diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti siano validi per l'accesso ai pubblici impieghi, nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli successivi, cioè: dall'articolo 2, che si riferisce al riconoscimento di queste qualifiche ai fini dell'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive; e dall'articolo 3, che concerne la partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto.

Per quello che riguarda l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive, mi pare che il discorso sia molto semplice, perchè la maggior parte dei giovani viene preparata negli istituti professionali proprio per l'esercizio di un'attività esecutiva e, quindi, non si vede perchè uno stenodattilografo, un disegnatore meccanico, un riparatore

meccanico, per esempio, debbano rimanere ancora oggi esclusi dalla partecipazione ai concorsi per lo svolgimento di mansioni di questo genere nell'ambito dell'Amministrazione statale. Il discorso è un po' diverso, direi, per quanto concerne l'accesso a carriere di concetto; e debbo confessare che, in proposito, avrei qualche perplessità, non perchè non riconosca ai ragazzi che escono dagli istituti professionali con qualifiche, per esempio, di segretario di azienda o di corrispondente in lingue estere, la preparazione necessaria per assolvere alle mansioni proprie di certi impieghi di concetto nelle Amministrazioni, ma in relazione all'altro disegno di legge, che abbiamo recentemente approvato, sull'istituzione degli istituti tecnici per segretari di azienda e corrispondenti in lingue estere.

È vero che nel secondo comma dell'articolo 3 di questo disegno di legge si dice che il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna Amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Questa, però, è una norma di carattere esecutivo; per quello che riguarda, invece, la sostanza della questione mantengo ancora qualche perplessità, proprio perchè non saprei, a questo punto, come coordinare la posizione dei segretari di azienda o corrispondenti in lingue estere diplomati dagli istituti tecnici, con quella dei diplomati dagli istituti professionali.

**P R E S I D E N T E.** Ringrazio il senatore Bellisario per l'ampia ed esauriente relazione.

**P I O V A N O.** Credo, signor Presidente, che i colleghi della maggioranza si renderanno conto del disappunto e del fastidio nel quale ci troviamo noi dell'opposizione per il fatto di dovere ancora una volta discutere un provvedimento che ha tutti i caratteri della provvisorietà. Da tempo sollecitiamo un dibattito generale sulla materia dell'istruzione tecnico-professionale; lo abbiamo ripetutamente richiesto e finora

sempre senza successo. Non siamo nemmeno al corrente di quelle notizie ufficiali, e comunque — a quanto pare — a carattere riservato, alle quali ha accennato testè il collega Bellisario in merito al lavoro che il Governo starebbe predisponendo in vista della presentazione di un suo disegno di legge sull'argomento. È quindi molto difficile per noi sottrarci all'impressione che ancora una volta siamo costretti a discutere un provvedimento settoriale e limitato, che non esce dalla sfera del provvisorio: quel « provvisorio » che, come quasi sempre accade, almeno nel nostro Paese, è destinato poi a diventare definitivo, e magari eterno.

Per tali motivi, quindi, è abbastanza naturale che ci venga la tentazione di respingere puramente e semplicemente una discussione di questo genere. D'altra parte, però, siamo consci dell'estrema urgenza della questione, perchè abbiamo seguito da vicino le agitazioni dei giovani degli Istituti professionali di Stato, che esprimono la loro insofferenza e la loro protesta per una sottovalutazione intollerabile del lavoro da essi compiuto e dei titoli di studio che dovrebbero costituire il doveroso coronamento. Siamo così convinti della fondatezza delle ragioni di questi giovani, che finiamo per consentire sull'opportunità di affrontare comunque il problema, anche da un punto di vista unilaterale ed angusto, anche con un metodo che per ragioni di principio dovremmo respingere. Discutiamo, quindi, discutiamo pure questo disegno di legge!

Entrando nel merito, debbo subito fare presente che, a nostro avviso, la regolamentazione qui proposta è quanto meno inadeguata. Il disegno di legge, cioè, si annuncia con un titolo e con delle promesse, che sono assolutamente sproporzionati agli effetti pratici che la concreta applicazione del provvedimento, così come è stato formulato, potrà conseguire. Non è certo per questa via che si riuscirà a dare agli Istituti professionali una valorizzazione adeguata. Dirò di più: penso che la situazione continuerà ad essere più o meno quella che è, e noi continueremo ad assistere a quel fenomeno di progressivo abbandono dell'istruzione professionale da parte di innumere-

voli allievi, che è caratteristico di questi ultimi anni. I giovani, in fondo, sono ormai a questo bivio: o essi — e le loro famiglie — si sentono di affrontare lo sforzo finanziario e l'impegno pluriennale di studio che l'iscrizione agli Istituti tecnici necessariamente comporta, ed allora, finita la scuola media, si avviano per questa strada e la percorrono più o meno regolarmente fino alla fine; oppure non sono in condizioni di fare a meno di un guadagno immediato, e allora rinunciano in partenza a seguire la via degli Istituti tecnici e cercano soltanto una qualificazione purchessia nell'ambito professionale. Ma in questo ambito, al giorno d'oggi, esiste una gran quantità di corsi aziendali e d'iniziative dello stesso genere, che sul piano pratico sortono effetti di maggior peso, di maggiore utilità rispetto agli attestati che vengono rilasciati negli Istituti professionali.

Per questi motivi ritengo che il disegno di legge, se non verrà notevolmente migliorato ed emendato, finirà di fatto per lasciare le cose come stanno. Esporrò qui brevemente, le modifiche che riteniamo più necessarie.

Innanzitutto troviamo criticabile il principio, affermato all'articolo 1, di conferire validità ai diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti legalmente riconosciuti. È un principio di cui non possiamo contestare il fondamento, a norma della legislazione attualmente vigente, ma di cui non possiamo nemmeno nasconderci i pericoli. Molti, troppi istituti legalmente riconosciuti non danno, a nostro giudizio, garanzie sufficienti: si rischia una inflazione di diplomi dati per benevolenza, per opportunità, per regalo e peggio. Almeno per quanto attiene al rilascio dei diplomi, pare a noi che gli istituti legalmente riconosciuti non dovrebbero assolutamente essere posti su uno stesso piano di dignità rispetto agli istituti di Stato. Riteniamo che sarebbe giusto modificare questo articolo, e pertanto presentiamo questo emendamento sostitutivo: « Gli istituti professionali di Stato rilasciano diplomi di qualifica, validi legalmente nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge ».

Non è una tautologia e non si tratta soltanto della soppressione di alcune parole. In realtà noi intendiamo, con questo emendamento sostitutivo, ribadire il principio che un titolo di studio è valido soltanto se conseguito in un istituto di Stato. Siano pertanto abilitati a concedere questi diplomi soltanto gli istituti professionali di Stato.

BELLISARIO, *relatore*. Questa è un'affermazione rivoluzionaria.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In sostanza questi sono istituti parificati. Si vuole abolire l'istituto della parificazione?

PIOVANO. Di questi istituti e corsi ce n'è una quantità e una varietà enorme, e troppi di essi non danno sufficienti garanzie di serietà.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In attesa della legge sulla parità, attualmente esiste l'istituto della parificazione. La parificazione produce determinati effetti giuridici. Si vuole forse in questo caso abolirla?

PIOVANO. Semmai questo sarebbe uno stimolo a discutere più sollecitamente la legge sulla parità. La nostra perplessità deriva anche dal fatto che il disegno di legge sembra ispirato ad un criterio di eccessiva discrezionalità. È il Ministero della pubblica istruzione, sentiti i Ministeri interessati, che deve decidere sulla validità dei diplomi. Ora, gli istituti e i corsi professionali sono tanti e così vari che una valutazione obiettiva da parte del Ministero della pubblica istruzione appare estremamente difficile, anche perchè esso deve fare i conti con diversi altri Ministeri, i cui giudizi, peraltro, se sul piano della valutazione professionale concreta hanno indubbiamente il loro peso, sul piano didattico generale sono, a mio giudizio, abbastanza opinabili. Ecco perchè il restringere la norma agli istituti di Stato costituirebbe una certa garanzia di serietà per i diplomi che verrebbero rilasciati.

Ma a prescindere da queste considerazioni, la discrezionalità che si attribuisce al Ministero della pubblica istruzione è criticabile anche per altro verso. In realtà, una volta che questo disegno di legge fosse approvato così come ci viene presentato, non si farebbe altro che concedere al Governo, e per esso al Ministero della pubblica istruzione, il potere insindacabile di stabilire volta per volta, caso per caso, quali siano i pubblici concorsi nei quali siano da prendersi in considerazione determinati diplomi, e quali no. La valutazione discrezionale dei concorsi implica quella sui diplomi. Mi pare che si dovrebbe fare uno sforzo per precisare un po' meglio i limiti di questa discrezionalità.

Vorrei fare in proposito qualche osservazione e qualche proposta. Una, per esempio: quali sono i pubblici concorsi in questione? Mentre dal titolo della legge si direbbe che si intendano tutti i pubblici concorsi che hanno in qualche modo attinenza con gli istituti professionali, dal testo, poi, si ha l'impressione che ci si riferisca esclusivamente a concorsi per l'accesso a carriere di tipo burocratico. La cosa ci preoccupa, perchè solo pochi tra gli istituti professionali hanno attinenza con carriere di questo genere. La stragrande maggioranza degli istituti professionali avvia i giovani ad attività a carattere operaio, artigianale, o comunque a carattere tecnico. In quale considerazione sono tenute queste attività nel disegno di legge? Può darsi che io abbia interpretato male il testo, ma ho l'impressione che si parli esclusivamente di concorsi a carattere impiegatizio, tanto è vero che si parla di carriere esecutive e non si fa nessun cenno alle Ferrovie dello Stato, alle Poste, e anche alle aziende a partecipazione statale, che, a mio giudizio, avrebbero le maggiori possibilità di accogliere gran parte dei giovani provenienti dagli istituti professionali, e che dovrebbero essere indotte a bandire anch'esse i loro bravi concorsi.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste aziende non fanno pubblici concorsi. Le Ferrovie dello

Stato, d'altra parte, ogni anno bandiscono concorsi per un numero rilevante di posti delle carriere esecutive; si tratta di posti per operai specializzati, eccetera. Altrettanto fanno l'Azienda dei telefoni, l'Azienda delle poste e così via. Per tutti questi pubblici concorsi, qui si stabilisce che abbia un certo valore preferenziale il titolo di qualifica. Fino a questo momento, in questi concorsi è stata richiesta soltanto la licenza di scuola media.

R O M A N O . Ma le aziende a partecipazione statale fanno assunzioni tramite gli Uffici di collocamento.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non di questo si occupa il disegno di legge.

P I O V A N O . Non sono in grado sul momento di citare dei dati statistici, ma, come dicevo, ho l'impressione che attualmente la maggior parte dei concorsi dello Stato sia attinente a carriere di tipo burocratico. E nel lavoro a carattere burocratico, se mi consente, includo anche quello che viene disimpegnato da coloro che rivestono i gradi più bassi: uscieri, fattorini, bidelli eccetera. Per questo l'attuale formulazione dell'articolo 2 mi preoccupa. Io vorrei che la dizione fosse più elastica, in due diverse direzioni.

Prima di tutto, non è detto che questi diplomi debbano consentire l'accesso alle sole carriere cosiddette esecutive. Alcuni dei diplomi rilasciati da certi istituti professionali presuppongono un corso di studi abbastanza complesso. Si pensi, per esempio, al corso per segretari d'azienda. Un giovane che abbia seguito per quattro o cinque anni un corso di questo genere può aspirare a qualcosa di più che non alla sola carriera esecutiva.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Infatti, l'articolo 3 parla di carriere di concetto.

P I O V A N O . Appunto: poichè nell'articolo 3 si parla di carriere di concetto, pen-

so che sarebbe opportuno, anche nell'articolo 2, anzichè parlare di carriere esecutive, ricorrere a questa formulazione: « I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere dello Stato e delle aziende a partecipazione statale ». Visto che il Ministero è competente a stabilire quali diplomi sono validi, e per quali tipi di carriere, eliminando la parola « esecutive » non si tradirebbe l'orientamento cui il Governo dice di volersi ispirare, ma semplicemente si eviterebbe di chiuderlo in una posizione, di fatto, abbastanza contraddittoria con quanto è detto all'articolo 3; nel contempo si ricorderebbero le aziende a partecipazione statale, che riterrò opportuno far rientrare nella norma, in quanto non sarebbe affatto disdicevole che si orientassero a ricorrere, nella scelta del personale, al sistema del pubblico concorso.

Quanto all'articolo 3, vorrei richiamarmi a ciò che stavo dicendo in merito agli istituti professionali per il commercio. Questi istituti hanno dei corsi di studi che non sono inferiori nè per durata, nè, credo, per impegno, a quelli degli istituti tecnici commerciali. Tanto varrebbe, allora, indipendentemente dall'esito che potrà avere la discussione sul provvedimento che porta il n. 812, e che è attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato, prefigurare una validità giuridica dei diplomi rilasciati da questi istituti. Di qui un nostro terzo emendamento, che consideriamo aggiuntivo, il quale dice appunto: « I diplomi di perito aziendale rilasciati dall'Istituto professionale per il commercio dopo cinque anni di studio hanno lo stesso valore dei titoli di studio rilasciati dalle altre scuole secondarie superiori e sono equipollenti, a tutti gli effetti, al diploma di abilitazione tecnica commerciale rilasciato dagli istituti tecnici ».

Se si accogliesse questo emendamento, si verrebbe, tra l'altro, rapidamente e concretamente incontro alle istanze dei giovani che premono per una sollecita approvazione del disegno di legge n. 812, nel senso che si creerebbero le condizioni perchè il diploma da loro conseguito venga riconosciuto immediatamente, e si avrebbe quindi agio di considerare il disegno di legge n. 812 nel

quadro più generale che noi abbiamo a suo tempo sollecitato.

Quale è, infatti, onorevoli colleghi, l'esigenza di fondo che emerge, in rapporto a tutta questa materia? Quella di affrontare al più presto, seriamente e in modo organico, tutti i problemi relativi all'istruzione tecnico-professionale. Non si può andare avanti così, con questi rattoppi e improvvisazioni e « pannicelli caldi » dei provvedimenti settoriali. Noi ci rendiamo conto della necessità di provvedere subito a determinate esigenze, ma diciamo anche che non si può discutere sempre sotto il pungolo dell'emergenza! Se si accetta l'emendamento da noi proposto, si creano le condizioni per far fronte alla situazione di emergenza, in modo da poter decidere, con maggiore tranquillità e attraverso un esame più approfondito della struttura generale dell'istruzione tecnico-professionale. Su questa materia abbiamo le nostre meditate opinioni e le abbiamo concrete in progetti di legge, che intendiamo, per il bene della scuola, mettere a confronto con quelli della maggioranza e del Governo, sotto gli occhi della opinione pubblica, degli uomini della scuola e di tutti i cittadini.

G I A R D I N A. Il disegno di legge tocca soltanto un aspetto dell'istruzione professionale, non entra nel merito della funzione degli istituti professionali; quindi non è necessario attendere la riforma della scuola per approvare un disegno di legge con questi limiti e di questa portata.

Come è stato rilevato da alcuni colleghi, il provvedimento è molto importante: Riconoscendo i diplomi di qualifica ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, risponde — lo ha detto anche il relatore — a principi di equità e costituisce inoltre una certa garanzia per i corsi di studio che si seguono negli istituti professionali.

Non sono d'accordo con il collega Piovano circa l'esclusione degli istituti legalmente riconosciuti. Non si può con questo disegno di legge, come ha rilevato anche l'onorevole Sottosegretario, non prendere atto degli effetti giuridici che derivano dall'Istituto della parificazione.

In complesso, se noi esaminiamo gli articoli 1, 2 e 3, vediamo che tre vie si aprono con il riconoscimento dei diplomi per coloro che possiedono i diplomi di qualifica: l'accesso alle carriere esecutive, l'assunzione in ruoli di carattere tecnico, come è previsto nel secondo periodo dell'articolo 2, e l'accesso alle carriere di concetto. In questo ultimo caso sono validi specifici diplomi di qualifica professionale. Poichè si deve fare una valutazione dei titoli rilasciati dai vari tipi di scuola, è opportuno che ciò avvenga caso per caso, come ha detto anche il senatore Piovano.

Ora, un dubbio manifestato dal senatore Piovano va tenuto presente. Anche io ritengo che l'articolo 3, così come è formulato, potrebbe non trovare effettiva applicazione: occorre una intesa dei Ministeri interessati con il Ministero della pubblica istruzione; questo a sua volta deve sentire il Consiglio superiore. Io credo che i concorsi verranno banditi senza che si tenga conto di questo articolo. A mio avviso bisognerebbe porre un termine per la sua applicazione.

Devo dire, infine, che non è opportuno fare espresso riferimento agli istituti professionali per il commercio, come propone il collega Piovano, poichè il primo comma dell'articolo 3 dice: « Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale... ». L'emendamento Piovano rientrerebbe nella stessa formulazione dell'articolo e quindi è da considerarsi superfluo.

Z A C C A R I. Lasciando al relatore di rispondere sul problema degli istituti legalmente riconosciuti e sulla portata che si vuole dare al termine « carriere esecutive », desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo 3, la cui formulazione suscita notevoli perplessità.

Effettivamente penso che una norma che dica: « Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica... », è una norma troppo vaga, anche se poi viene stabilito che il Mi-

nistero della pubblica istruzione di volta in volta, è *una tantum*. È previsto un decreto in rapporto alle varie qualificazioni.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è di volta in volta, è *una tantum*. C'è un decreto in rapporto alle varie qualificazioni.

Z A C C A R I. Ripeto: la genericità della norma non può non suscitare perplessità. Desidero però far presente alla Commissione che è stata da me già presentata la relazione sul provvedimento riguardante la istituzione degli istituti tecnici per segretari d'azienda e per corrispondenti in lingue estere. Questo provvedimento, nelle norme transitorie, precisa che sono stati istituiti dal 1° ottobre 1964 corsi speciali per coloro che provengono dagli istituti professionali, cioè una 4<sup>a</sup> speciale per coloro che hanno seguito corsi di durata triennale e una 5<sup>a</sup> speciale per coloro che hanno seguito corsi di durata quadriennale; 4<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> speciali che dovrebbero dare la possibilità ai giovani che le hanno frequentate di presentarsi all'esame di abilitazione e conseguire il diploma di segretari e di corrispondenti in lingue estere, con valore pari a quello dei diplomi rilasciati dagli istituti tecnici commerciali. Gli istituti professionali, col 1° ottobre del 1964, praticamente sono stati ridimensionati. I corsi di durata triennale permetteranno ai giovani di conseguire la qualifica di addetti alla segreteria e di addetti alla contabilità di azienda.

Io non vedo, per conseguenza, possibilità di accoglimento dell'emendamento aggiuntivo proposto dal collega Piovano. In esso si dice: « I diplomi di perito aziendale rilasciati dagli istituti professionali per il commercio dopo cinque anni di studio... ». Ora, istituti professionali che abbiano corsi di durata quinquennale, collega Piovano, non ve ne sono. I corsi hanno al massimo la durata di quattro anni.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ce ne sono stati.

Z A C C A R I . Non ce ne sono: sono stati creati di durata triennale, e poi sono diventati di durata quadriennale.

P I O V A N O . Credevo che almeno in passato ce ne fosse qualcuno di durata quinquennale. Comunque, diciamo pure « quattro anni ».

Z A C C A R I . Corsi di cinque anni non risulta che ce ne siano mai stati.

Io penso che, quando il disegno di legge è stato approvato alla Camera dei deputati, non si sia tenuto conto del fatto che si annullava la validità delle norme transitorie del disegno di legge presentato al Senato dal Governo, sull'istituzione degli istituti tecnici per segretari d'azienda e corrispondenti in lingue estere, che quanto prima sarà portato all'esame dell'Assemblea.

P I O V A N O . Perché dobbiamo annullare quelle norme? Praticamente, col nostro emendamento, si consente di conseguire subito uno degli obiettivi fondamentali del disegno di legge n. 812, che vi stava tanto a cuore.

M O N E T I . Entrando nel merito della questione, desidero subito dichiarare che sono contrario all'articolo 1 proposto dal senatore Piovano, anzitutto per una ragione di principio, perchè ovviamente esso mira ad istituire un monopolio statale. Non mi soffermo sull'argomento, perchè mi riservo di trattarlo in occasione della discussione della legge sulla scuola paritaria; vorrei, tuttavia, far notare al collega Piovano che l'emendamento da lui proposto ha tendenze del tutto opposte a quelle che furono manifestate unanimemente — ad eccezione del suo partito — nella Commissione d'indagine, quando, esaminando la necessità di ridurre i 10 milioni circa di operai generici, non qualificati, a circa 6 milioni, si prese atto che lo sforzo era così imponente, da consigliare di fare appello a tutte le forze che potessero agire nel Paese per raggiungere questo traguardo veramente considerevole.

Anche da questo punto di vista, quindi, non mi trovo d'accordo con quanto ha proposto il senatore Piovano; mi trovo, invece,

d'accordo sulle considerazioni di fondo che egli ha fatte e che ricordo di avere espresse anch'io quando si discusse il precedente disegno di legge di cui era relatore il senatore Zaccari, sulla trasformazione di un istituto professionale in istituto tecnico. La questione di fondo che allora io posi, in sostanza, era questa: ci saranno poi altri casi, altri provvedimenti, attraverso i quali, pian piano, gli istituti professionali saranno trasformati in istituti tecnici? Quali devono essere le caratteristiche degli uni e degli altri, in modo da poter stabilire obiettivamente una distinzione nel contenuto dei singoli corsi di qualifica e nelle finalità di queste due istituzioni scolastiche?

Ora, le perplessità da me manifestate in quell'occasione vengono rafforzate dall'articolo 3 del presente disegno di legge, nel quale si prospetta la possibilità della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto, riconoscendo la validità di specifici diplomi di qualifica professionale in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonché alle funzioni proprie di ciascuna carriera. È appunto il riferimento alla durata e al contenuto dei singoli corsi di studio che genera in me nuove perplessità, in quanto mi chiedo: che cosa intendiamo fare? Riconosciamo l'utilità insostituibile degli istituti professionali e vogliamo che attraverso questi s'intraprendano le carriere esecutive, oppure desideriamo fare degli istituti professionali un doppio degli istituti tecnici? È questa la questione di fondo e mi sembra che qui essa non venga chiarita. Ora l'emendamento proposto dal senatore Piovano tende evidentemente all'unificazione. È una soluzione; ma dico subito che non la condivido. In sostanza, sarei favorevole ad una soluzione che preveda la possibilità di passare facilmente da un tipo di scuola all'altro, ma terrei ben distinti i due indirizzi, perchè l'uno deve avviare alla carriera esecutiva, l'altro alla carriera di concetto o a funzioni direttive, altrimenti succederà che in Italia tutti vorranno fare gli impiegati e i dirigenti e nessuno vorrà più fare l'operaio. L'articolo 3, ripeto, mi lascia perplesso, appunto perchè fa intravedere la possibilità che

in tutti gli Istituti professionali, o in alcuni di essi, si possa seguire un corso di studi che porti alla carriera di concetto, il che fa pensare che avremo tre istituti nell'ambito professionale, e cioè: l'istituto tecnico vero e proprio e l'istituto professionale con queste due prospettive di carriera.

**G R A N A T A .** Con corsi paralleli che non consentono, quindi, la possibilità di uno sviluppo.

**M O N E T I .** I corsi di qualifica degli istituti professionali debbono avere una durata più limitata; il contenuto, semmai, potrà essere tale da consentire con facilità, a chi ha la possibilità e la capacità, di passare agli istituti tecnici. Confondere i due indirizzi, ripeto, significherebbe creare un doppione inutile, ma sono sicuro che l'onorevole Sottosegretario, il quale sa già qual'è l'impostazione che il Governo intende dare in questa materia, dissiperà questi dubbi.

**B A S I L E .** Più che fare un'osservazione, vorrei chiedere un chiarimento ai colleghi che sono maggiormente versati in questa materia, a proposito specialmente dell'emendamento proposto dal senatore Piovano e della osservazione fatta dal senatore Giardina.

Il senatore Piovano, praticamente, chiede che vengano unificate nell'articolo 2 la carriera esecutiva e quella di concetto. Ora, come ha rilevato esattamente il senatore Giardina, il disegno di legge, com'è stato formulato, prevede tre ipotesi completamente diverse. Infatti, la prima ipotesi è quella prevista all'inizio dell'articolo 2, dove si dice che i diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. La seconda ipotesi, che è prevista nel secondo periodo dell'articolo 2, stabilisce che gli stessi diplomi di cui all'articolo 1 danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico...

**P I O V A N O .** Scusi se la interrompo, senatore Basile, ma vorrei dirle che la sua

tesi sarebbe valida se ci fosse quanto meno l'avverbio « altresì », cioè se si dicesse: « Essi danno, altresì, diritto a particolare valutazione », eccetera.

**B A S I L E .** Il senatore Giardina rilevava che questa è un'ipotesi ben distinta da quella prevista nel secondo periodo dell'articolo 2, per cui la parola « altresì » è sottintesa. Penso, comunque, che sarebbe bene formulare questa ipotesi in un comma separato, specificando anche, là dove si dice « per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado », che il carattere tecnico si riferisce alla qualifica per cui è stata rilasciato il diploma, altrimenti si può pensare che riguardi tutti i concorsi per le carriere esecutive di carattere tecnico.

La terza ipotesi, infine, cui si riferiva il senatore Piovano, è quella prevista nell'articolo 3, cioè, della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto. Ora, qui indubbiamente non si tratta di una disposizione ordinatoria per se stessa, ma soltanto di una facoltà discrezionale che i Ministeri interessati potrebbero applicare o meno. Penso, quindi — associandomi a quanto ha detto il senatore Giardina — che sarebbe opportuno precisare, se non altro, il limite di tempo in cui, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, i vari Ministeri dovrebbero emanare le disposizioni relative, altrimenti la norma rischia di non essere attuata.

**P R E S I D E N T E .** Il rappresentante del Governo ha già precisato che si tratterà di un decreto unico, in cui saranno stabiliti determinati criteri.

**B A S I L E .** Bisogna però stabilire un limite di tempo entro il quale dovrà essere emanato questo decreto!

**G I A R D I N A .** Occorre, inoltre, prevedere una formula precisa anche per ulteriori decreti, perchè possono sorgere altri tipi di scuola non considerati in quel decreto unico.

**P R E S I D E N T E .** Pregherei il relatore di replicare, poi sentiremo il Governo.

BELLISARIO, *relatore*. Circa lo emendamento proposto dal collega Piovano all'articolo 1, credo che gli stessi colleghi di parte comunista si rendano conto del valore, come dicevo poco fa, veramente rivoluzionario e sovvertitore di questo emendamento. Esso vuole affrontare, in un disegno di legge che si occupa della particolare questione riguardante il riconoscimento dei diplomi di qualifica ai fini dei pubblici concorsi, un problema di enorme peso. D'altra parte è la prima volta che sento, da parte dei colleghi comunisti, sostenere una tesi del genere circa le scuole legalmente riconosciute.

Il riconoscimento legale implica il riconoscimento del valore del diploma. A meno che voi, da questo momento in poi, vogliate assumere la nuova tesi o il nuovo proposito di eliminare definitivamente gli istituti non statali, contravvenendo ai principi della Costituzione — e credo che non vogliate farlo —, penso che l'emendamento debba essere ritirato.

Comunque, io sono contrario all'emendamento per le ragioni esposte anche da altri colleghi.

Sul secondo emendamento, credo che incidentalmente abbia già risposto il rappresentante del Governo. In altre parole, noi non abbiamo il diritto, in questa sede, di prendere in considerazione le aziende a partecipazione statale. Non esiste nella legislazione italiana nessuna norma che obblighi le aziende a partecipazione statale a fare dei concorsi che abbiano carattere pubblico.

GIARDINA. Bisogna considerare gli enti locali.

BELLISARIO, *relatore*. Quello degli enti locali è un altro discorso.

Per quello che so io (se sbaglio, i colleghi mi correggano) per le aziende a partecipazione statale, che sono qualcosa di mezzo tra le aziende pubbliche e le aziende private (il fatto stesso che si chiamino « a partecipazione statale » implica che una parte del capitale non è statale, anzi, il capitale può anche essere prevalentemente privato) non esistono concorsi pubblici. Come i col-

leggi fanno, queste aziende fanno dei corsi di qualificazione; tra coloro che hanno superato questi corsi scelgono, a loro assoluta discrezione, gli elementi che ritengono più utili o più idonei.

Quindi, pur comprendendo l'intento del senatore Piovano, non credo che si possa consentire alla modifica da lui proposta, per motivi di ordine giuridico.

Sempre in riferimento all'articolo 2, condivido le osservazioni fatte poco fa dal collega Basile, in particolare per quanto concerne la specificazione dei diversi titoli per l'accesso ai ruoli di carattere tecnico. Supponiamo, per esempio, che un ragazzo abbia conseguito un diploma per esperto coltivatore. Evidentemente noi non possiamo considerarlo alla stessa stregua di un altro che abbia il diploma di elettricista per la bassa tensione, nel caso di un concorso dell'Amministrazione dei trasporti per assumere elettricisti. Quindi, bisogna specificare.

Per quanto riguarda l'articolo 3, devo confessare che le osservazioni fatte dal collega Zaccari e dal collega Moneti mi hanno confermato nelle mie perplessità. Credo che si debba effettivamente rivedere tutta la questione, specialmente con riferimento all'altro disegno di legge, che abbiamo già approvato in sede referente. Se riusciamo a trovare una via di uscita, anche l'emendamento proposto dal collega Piovano potrebbe essere in qualche modo inserito.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli senatori, questo disegno di legge che, come loro sanno, è molto atteso, perchè risponde a richieste che insistentemente sono venute dagli ambienti interessati, prende in considerazione il riconoscimento della qualifica rilasciata dagli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi. Questo è il titolo e questi, quindi, sono i limiti del disegno di legge.

Come è a loro noto, un disegno di legge che si occupa della generale organizzazione degli istituti professionali è stato già predisposto, e noi ci auguriamo che presto, assieme ad altri provvedimenti che traggono origine dal piano per lo sviluppo della scuo-

la, possa venire all'esame del Parlamento. Fino a questo momento, come qui è stato ricordato, gli istituti professionali hanno avuto ed hanno una loro particolare fisionomia. Sono sorti per effetto di decreti presidenziali; hanno avuto ed hanno una notevole varietà e libertà di organizzazione, anche se le qualifiche vengono via via modificate e adattate alle esigenze dell'ambiente locale. Noi riteniamo che a questi studi, che normalmente, fino a questo momento, seguono quelli del periodo dell'obbligo, debba essere riconosciuta una certa validità ai fini dei pubblici concorsi. Per questo è stato presentato il disegno di legge in esame.

Non occorre che io ripeta le ragioni, che sono state già ampiamente e chiaramente illustrate dal relatore, per le quali il Governo ritiene di non poter accogliere l'emendamento presentato dal senatore Piovano all'articolo 1. Tale emendamento contrasta con quella che è stata, fino a questo momento, l'impostazione fondamentale dell'applicazione della norma costituzionale sulla libertà di insegnamento, cioè su quella che è oggi la situazione giuridica delle scuole legalmente riconosciute. Mi sia consentito, a questo punto, fare una brevissima considerazione. L'istruzione professionale di Stato data relativamente da pochi anni e va sempre maggiormente sviluppandosi. Devo contestare al collega Piovano che si registri una flessione. Nel complesso dell'istruzione professionale non si registrano flessioni. Se una flessione c'è stata, in relazione, come loro fanno, ad una disposizione particolare adottata dal Parlamento per il passaggio della scuola di avviamento professionale agli istituti tecnici, si è trattato di una cosa assolutamente episodica e superabile.

L'istruzione professionale di Stato — dicevo — è relativamente recente. Prima, molto prima, istituti professionali dovuti in molti casi alla generosa e lungimirante iniziativa privata hanno reso insigni servizi alla comunità nazionale. Il Presidente mi ricorda un nome: quello di Don Bosco, che ritengo sia caro a tutti gli italiani, indipendentemente dalla professione di fede di ciascuno; certamente gli istituti professionali

salesiani hanno reso e rendono notevoli servizi alla comunità nazionale e, in particolare, ai lavoratori.

Ora, chiudendo questa parentesi, mi pare che non sia assolutamente ammissibile negare agli istituti legalmente riconosciuti gli effetti che derivano, appunto, dal loro legale riconoscimento.

Per quanto concerne l'articolo 2, come bene è stato notato, esso consta di due parti. Una prima parte afferma la validità dei diplomi degli istituti professionali per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Questo potrebbe sembrare assolutamente superfluo, ma non lo è. Infatti, soprattutto in seguito all'applicazione della legge dell'obbligo scolastico fino a 14 anni, per molti pubblici concorsi per carriere esecutive si richiede la licenza di scuola media. Ora è accaduto e accade ancora (certamente, una volta completata l'applicazione della legge sulla scuola dell'obbligo fino ai 14 anni, ciò non accadrà più) che siano ammessi agli istituti professionali dei giovani senza il diploma di licenza media, attraverso dei corsi preparatori particolari.

Mi pare sia giusto riconoscere la validità dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per la carriera esecutiva. Si intende che quando si parla di pubblici concorsi ci si riferisce ai concorsi statali e anche ai concorsi indetti dagli enti locali. Circa le aziende a partecipazione statale, non mi risulta che esse procedano all'assunzione del loro personale attraverso concorsi, tanto meno attraverso pubblici concorsi nella accezione che ho indicata.

C'è poi la seconda parte dell'articolo 2: « Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ... ». Questo è veramente ovvio, però è necessario che sia stabilito per legge. Se, per esempio, si fa un concorso per un posto di tecnico nell'Azienda dei telefoni o per un posto di tecnico nelle officine meccaniche delle Ferrovie dello Stato, come ho detto un momento fa, è ben giusto che di fronte al candidato che è provvisto semplicemente di licenza media, il candidato provvisto del ti-

tolo specifico (siamo d'accordo che la qualifica debba corrispondere all'impiego richiesto: se è opportuno, chiariamolo convenientemente) debba avere la preferenza.

**G I A R D I N A.** Quando si parla di titolo specifico non lo si fa per attribuire ad esso un punteggio maggiore, ma soltanto perchè, se vi è un concorso per tecnico agrario, è inutile chiedere il titolo di tecnico meccanico. Però la frase «... ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di primo grado», fa pensare che sia forse inutile specificare il titolo, dal momento che anche uno che non si intende affatto di questioni tecniche può partecipare a concorsi solo se fornito della licenza media.

**M A G R I',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ma fare una particolare valutazione significa attribuire un punteggio aggiuntivo. Le faccio osservare che all'inizio si dice: «Essi danno diritto a particolare valutazione...», quindi è un punteggio aggiuntivo che viene dato.

Per quanto concerne l'articolo 3, devo dire preliminarmente che l'indirizzo del Ministero della pubblica istruzione è stato ed è quello di tener distinto l'ordine professionale dall'ordine tecnico. Naturalmente si consente — ed io penso che sempre più si cercherà di consentire — il passaggio dall'uno all'altro ordine, nei due sensi, perchè può benissimo accadere che un giovane, il quale s'indirizzi per la via degli istituti tecnici, ad un certo momento, incontrando particolari difficoltà, voglia passare all'ordine professionale; ma potrebbe accadere anche il contrario, e cioè, che un giovane, dopo avere intrapreso l'indirizzo professionale, ad un certo punto, o anche alla fine del corso, sentisse il bisogno di sviluppare ulteriormente la sua preparazione, passando, quindi, all'ordine tecnico.

È ovvio che ci troviamo di fronte a talune perplessità, perchè purtroppo, ancora oggi, siamo ben lontani dal raggiungimento di quella perfezione nella preparazione dei nostri giovani, che possa e debba impedire ad ogni cittadino di dedicarsi ad una qualsiasi attività senza avere prima acquisito una

particolare preparazione per quell'attività; non c'è dubbio, però, che una volta attuato l'obbligo scolastico fino ai 14 anni, per cui tutti si saranno elevati ad un certo livello, anche il lavoratore dei campi e il più modesto lavoratore dell'officina si dedicheranno alla loro attività, intanto con la licenza della scuola media, ma possibilmente, com'è auspicabile, anche con una preparazione professionale.

Questa preparazione attualmente la danno i corsi che sono organizzati dal Ministero del lavoro, alcuni corsi aziendali, tante volte l'esperienza e la pratica, ma in misura più larga agli istituti professionali. Per questo, ripeto, riteniamo che si debba tenere distinto l'ordine tecnico da quello professionale.

Ci siamo tuttavia accorti che in qualche caso — siamo infatti ancora in fase, diciamo così, di sperimentazione — un particolare tipo di istituto professionale tendeva a dare una preparazione che era piuttosto attinente all'ordine tecnico. È stato il caso, questo, degli istituti professionali per il commercio, da cui è nato il disegno di legge per la creazione degli istituti tecnici per segretari di azienda e corrispondenti in lingue estere: disegno di legge che si trova attualmente dinanzi al Parlamento il quale dovrà esaminarlo con sollecitudine, perchè il problema, come sapete, è molto urgente e vivamente sentito.

Ora, che si possa risolvere il problema, sia pure in via transitoria, con l'emendamento suggerito dal senatore Piovano, non mi sembra, in quanto proprio la proposta del senatore Piovano tende a creare quella confusione tra i due ordini scolastici che è bene evitare.

Bisogna, infatti, considerare che coloro i quali attualmente stanno seguendo il quarto anno (qualcuno frequenta anche il quinto anno) dell'Istituto tecnico, sia pure a tipo sperimentale, hanno il diritto di conseguire i titoli di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, ma attraverso un regolare esame di Stato, come i periti commerciali, i periti agrari e così via. Non possiamo, quindi, riconoscere questi titoli attraverso un semplice emendamento al presente disegno di legge, perchè verremmo a vulnerare

il principio attualmente valido dell'esame di Stato.

D'altra parte, l'articolo 3 non si occupa di coloro che stanno compiendo questi studi integrativi al fine di conseguire, poi, attraverso un regolare esame di Stato, il titolo di « perito »; si occupa di coloro che hanno già conseguito una determinata qualifica — e la relazione governativa che accompagna il presente disegno di legge fa riferimento proprio alle qualifiche di segretario di azienda e corrispondente in lingue estere — che effettivamente può abilitarli a qualunque lavoro di concetto.

Potrei non oppormi ad un eventuale emendamento che intendesse fissare un congruo termine di tempo, entro il quale debba essere emanato il decreto da parte dei Ministeri interessati; ma, ripeto, i limiti dell'articolo 3 sono quelli che ho indicati e non penso che tale articolo, comunque emendato, possa sostituire l'altro disegno di legge che si trova all'esame del Parlamento.

ZACCARI. L'onorevole Sottosegretario di Stato ha affermato che principio del Ministero è stato ed è quello di mantenere una distinzione tra l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica, e di agevolare il passaggio dall'uno all'altro ordine e viceversa; ha detto anche che l'articolo 3 è stato presentato dal Governo prendendo come esempio proprio le qualifiche di segretario di azienda e corrispondente in lingue estere, ma non ha specificato quali siano le altre eventuali qualifiche che possono dare il diritto di partecipare a concorsi per le carriere di concetto. Ora, io mi domando: non è possibile sopprimere, magari, l'articolo 3 per non creare illusioni e per non favorire, in pratica, una inevitabile confusione?

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi consenta di farle presente che alcuni istituti professionali hanno realizzato dei corsi quadriennali e, quindi, non vorremmo dare l'impressione di trascurare questa situazione che, sia pure per un certo periodo, si è determinata.

Ora, sembrerebbe veramente ingiusto che noi trascurassimo una realtà che ad un certo

momento si è determinata, e che, a quei giovani i quali hanno conseguito la qualifica dopo un corso quadriennale, noi negassimo un adeguato riconoscimento, anche se questo dovesse avere soltanto carattere provvisorio. Noi non possiamo costringere tutti coloro che hanno seguito negli anni passati dei corsi quadriennali a frequentare un quinto anno per avere il titolo di perito. Il titolo di perito, che spetterà a coloro che avranno frequentato il quinto anno e superato l'esame di Stato, avrà un valore più generale; ma ritengo equo che si dia anche ad un corso quadriennale di studi professionali il suo giusto valore.

MONETTI. Vorrei chiedere un chiarimento.

A me sembra che l'onorevole Sottosegretario abbia detto in sostanza che la norma dell'articolo 3 sarebbe una specie di norma transitoria, intesa a sanare posizioni costitutesi prima che venisse approvato in sede referente il disegno di legge riguardante i corsi per segretari di azienda ed altri analoghi. Vorrei fare osservare che, se non si trova il modo di chiarire che si tratta effettivamente di una norma transitoria, si rischia di avere una trasformazione automatica degli istituti professionali in istituti tecnici.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Credo che dobbiamo avere una certa fiducia in noi stessi. Dobbiamo immaginare che una trasformazione di questo genere non possa avere il tempo di realizzarsi, perchè questa materia sarà presto disciplinata da una nuova legge organica. I disegni di legge relativi e conseguenti al piano della scuola dovranno pure essere approvati! Il disegno di legge in esame, come è stato detto, ha una portata limitata. Esso deve tuttavia tenere conto di una situazione che si è determinata in una fase, diciamo così, preliminare e, in qualche modo, sperimentale dell'attuazione dell'ordine professionale. Noi non dobbiamo soltanto auspicare, ma dobbiamo anche essere certi che il disegno di legge organico sull'istruzione professionale verrà fra non molto al-

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)40<sup>a</sup> SEDUTA (31 marzo 1965)

l'esame del Parlamento. In quella sede tutto sarà sistemato in modo definitivo.

**PRESIDENTE.** Qual'è il pensiero del Governo circa l'emendamento relativo al termine?

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non è stato ancora formulato. Comunque non sono, in linea di massima, contrario.

**MONETI.** Si potrebbe modificare l'articolo 3 in questo senso: « Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale conseguiti prima della pubblicazione della presente legge, in rapporto alla durata, eccetera... ».

Io ho molta fiducia — lo dico sinceramente — che, data l'urgenza della materia, il Governo presenterà al più presto il provvedimento che sistemerà definitivamente l'istruzione professionale. Però possono capitare tanti incidenti nella vita politica, per cui questa norma non limitata nel tempo potrebbe portare agli effetti cui poco fa ho accennato.

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Vorrei un momento riflettere sulla portata di questo emendamento.

Io non sono in grado adesso di dire quale diploma di qualifica rilasciato da un istituto professionale possa costituire titolo per l'ammissione a un determinato posto nella pubblica Amministrazione.

**PRESIDENTE.** Debbo dire che quando si insiste troppo sulla specializzazione non si è nel giusto. Si parla di specializzazione agricola, di specializzazione meccanica come di cose distinte e non conciliabili. Ma quanta meccanica c'è oggi anche nell'agricoltura? Saper fare è sempre importante, in qualsiasi settore dell'attività umana.

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Se loro vedessero il

fascicolo attuale dei profili e delle qualifiche si renderebbero conto che non più di un fascicolo si tratta, ma di un volume, perchè i profili e le qualifiche sono diventati numerosissimi.

Ora, a me pare che un decreto emesso di concerto tra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, rappresenti una garanzia sufficiente.

**BELLISARIO, relatore.** Noi ci preoccupiamo della indebita interferenza che può avere una norma di questo genere nelle future e fondamentali decisioni che si dovranno prendere su questa materia. In altre parole, come ha detto anche il collega Moneti, si deve almeno evitare che possano costituirsi delle specie di doppioni, degli pseudo istituti tecnici sotto il nome di istituti professionali.

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Quale sia la linea del Governo scaturisce non soltanto dalle mie affermazioni — che in questo caso potrebbero avere un valore relativo — ma soprattutto dal fatto che, quando il Ministero si è reso conto di ciò che erano divenuti taluni istituti professionali per il commercio, dopo un approfondito esame e avendo constatato che i corsi tenuti da quegli istituti avevano carattere più di istituto tecnico che di istituto professionale, ne ha fatto un tipo di istituto tecnico. Questa è una conferma del proposito preciso del Governo di tenere distinti i due ordini.

**BELLISARIO, relatore.** Noi ci preoccupiamo che non siano posti ostacoli o preclusioni di qualsiasi tipo al futuro provvedimento. Qui ci si riferisce ai segretari d'azienda e ai corrispondenti commerciali, proprio perchè questo disegno di legge è precedente all'altro per la trasformazione di questi istituti professionali in istituti tecnici. Così, non sappiamo a quale tipo di qualifica ci si riferisca per questo settore.

Ora, l'unico argomento che personalmente mi convince è che questo disegno di legge

è una sanatoria o che almeno esso mira ad evitare che i diplomati presso istituti professionali trasformati in istituti tecnici non possano godere degli stessi benefici di cui godranno coloro che escono dai nuovi istituti tecnici.

Penso che dobbiamo stabilire una norma, in base alla quale, pur salvaguardando i diritti, diciamo, implicitamente acquisiti da quei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali, che da oggi in poi non esisteranno più, non si vengano però a costituire preclusioni o distorsioni per quello che riguarda il futuro di questi istituti. In tale senso, mi sembra che forse la via di uscita potrebbe essere l'emendamento proposto dal senatore Moneti.

**MONETI.** Siccome il riconoscimento è legato alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, il mio timore è che questi istituti, data anche la loro autonomia, comincino ad allungare, a modificare i programmi e prendano pian piano la fisionomia di istituti tecnici, prima che il Governo possa intervenire per sistemare la materia.

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il Governo è già intervenuto, nel senso di non consentire un quarto anno agli istituti professionali; non c'è dubbio, però, che tutta questa materia dovrà essere sistemata, non con disposizioni ministeriali, ma attraverso una legge, che è stata già predisposta e che attende di essere esaminata dal Parlamento.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

I diplomi di qualifica rilasciati dagli Istituti professionali di Stato e da quelli legalmente riconosciuti sono validi per l'accesso

ai pubblici impieghi nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piovano un emendamento, tendente a sostituire l'intero articolo col seguente:

« Gli istituti professionali di Stato rilasciano diplomi di qualifica validi legalmente nei limiti e alle condizioni stabilite nella presente legge ».

Il rappresentante del Governo e il relatore hanno dichiarato di essere contrari. Senatore Piovano, lei mantiene il suo emendamento?

**PIOVANO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Metto allora ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piovano.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

I diplomi di cui all'articolo 1 sono validi per l'ammissione ai concorsi per le carriere esecutive. Essi danno diritto a particolare valutazione nei concorsi per soli titoli e per titoli ed esami per l'assunzione in ruoli di carattere tecnico ai quali si accede con il possesso di licenza di scuola secondaria di 1° grado.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piovano un emendamento tendente a sostituire la parola « esecutive » con le altre: « dello Stato e delle aziende a partecipazione statale ».

**BELLISARIO,** *relatore.* Sono contrario.

**MAGRI',** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Piovano.

(Non è approvato).

BELLISARIO, *relatore*. Se dobbiamo modificare l'articolo 3, penso che sia utile precisare nell'articolo 2 il concetto espresso dal senatore Basile.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Consentitemi di dire che non è necessario dettagliare eccessivamente, mentre, nel caso specifico, mi pare ovvio che la particolare valutazione si riferisca al ruolo tecnico, per cui se un determinato concorso concerne stenografi e dattilografi, per esempio, non è influente il fatto che un candidato possenga un titolo di elettricista.

PRESIDENTE. Mi pare che siano esaurienti le assicurazioni date dal rappresentante del Governo; la Commissione, comunque, è libera di decidere.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

### Art. 3.

Ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto sono riconosciuti validi specifici diplomi di qualifica professionale, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera.

Il riconoscimento di cui al precedente comma è determinato per ciascuna amministrazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro interessato, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I bandi di concorso indicano i diplomi di qualifica riconosciuti validi agli effetti di cui al primo comma.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Piovano un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

«I diplomi di perito aziendale rilasciati dagli istituti professionali per il commercio dopo 5 anni di studio hanno lo stesso valore dei titoli di studio rilasciati dalle altre scuole secondarie superiori e sono equipollenti a tutti gli effetti al diploma di abilitazione tecnico-commerciale rilasciato dagli istituti tecnici.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho già detto che non è possibile accogliere questo emendamento perchè verremmo ad infirmare l'istituto dell'esame di Stato.

PIOVANO. Tenga però presente che nel mio emendamento si parla di equipollenza, e per questo io insisto.

GRANATA. In relazione a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario circa l'esame di Stato, come strumento indispensabile per il conseguimento del titolo, debbo confessare che non vedo le ragioni della sua preoccupazione, perchè in ogni caso questo esame gli alunni debbono sostenerlo.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Intanto, cominciamo col dire che non l'hanno sostenuto. E, dato il tipo di istituto, non devono sostenerlo. Gli istituti professionali non chiudono i loro corsi con un esame di Stato, danno delle qualifiche.

PIOVANO. Ma noi qui parliamo di equipollenza.

BOSCO. Resta sempre lo scoglio dell'esame di Stato.

PIOVANO. Ritiriamo il nostro emendamento.

Osservo piuttosto che si era accennato alla genericità della formulazione del primo comma.

GIARDINA. Si potrebbe presentare un ordine del giorno.

MONETTI. Tenendo conto delle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario, penso che dovremmo compiere un gesto di fiducia nei confronti del Governo.

Avevo pensato di presentare un emendamento nel quale si dicesse: « I titoli conseguiti prima della pubblicazione della presente legge... », ma giustamente il collega Baldini mi fa osservare che questo disegno di legge potrebbe essere approvato in agosto, quando alcuni giovani avranno conseguito il titolo ed altri, invece, saranno stati rimandati ad ottobre. Da ciò potrebbero derivare gravi inconvenienti.

Ripiegherei quindi su un ordine del giorno, che potrebbe essere così formulato: « La 6ª Commissione del Senato, discutendo il disegno di legge n. 1051, impegna il Governo a limitare con precisione, nel tempo, l'applicazione dell'articolo 3, per impedire che la mancanza di norme limitative in tale senso porti alla graduale e spontanea trasformazione degli istituti professionali in istituti tecnici ».

GRANATA. Noi voteremo decisamente contro!

BOSCO. Vorrei far osservare alla Commissione come sia impossibile, da un punto di vista giuridico, limitare la facoltà del Governo nel tempo attraverso un ordine del giorno.

Qui ci troviamo in presenza di una grave lesione del principio di tenere distinti i due tipi di scuola. Questo articolo, quando si discuterà il disegno di legge di riforma, sarà motivo di gravi difficoltà. Noi approviamo una norma che dura fino a quando non sia abrogata, per cui il Governo si troverà soggetto alle pressioni degli interessati, che vorranno vedere sempre più allargata l'equiparazione degli istituti professionali agli istituti tecnici. Quindi, se si vuole che questa norma sia una norma transitoria, occorre dirlo esplicitamente. Un ordine del giorno non può modificare la legge.

Io mi rendo conto che il disegno di legge è il portato di lunghe discussioni e certamente viene incontro ad esigenze pratiche che meritano considerazione. Però vorrei invitare il Governo a riflettere su questo punto: se si accetta questa norma così com'è, il Ministero non potrà sottrarsi alle istanze degli interessati, che vorranno praticamente obliterare qualsiasi differenza tra istituti professionali e istituti tecnici. Perciò dovrebbe essere il Governo a proporre — considerando le perplessità manifestate dalla Commissione sulla portata di questo articolo in ordine alla futura riforma dell'istruzione professionale — un termine per l'applicazione della norma di cui all'articolo 3.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Comprendo il concetto del senatore Bosco. Si dovrebbe chiarire che la facoltà attribuita al Ministero della pubblica istruzione è limitata nel tempo.

BOSCO. Proporrei un emendamento del seguente tenore: « Per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà... eccetera ».

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sarebbe meglio questa formulazione: « Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi... » eccetera.

MONETTI. Vorrei osservare che praticamente si ha sempre la validità di un anno.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. No. Entro un anno il Ministero dovrà dire quali titoli saranno riconosciuti validi per la partecipazione a determinati concorsi.

ROMANO. Sarebbe opportuno precisare una data, che potrebbe essere quella del 31 dicembre 1965. La scadenza dell'anno infatti potrebbe coincidere con il periodo delle vacanze estive.

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

40ª SEDUTA (31 marzo 1965)

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Diciamo allora: entro il 31 dicembre 1965.

Il primo comma dell'articolo 3 potrebbe essere così formulato:

« Entro il 31 dicembre 1965 specifici diplomi di qualifica professionale saranno riconosciuti validi, in rapporto alla durata e al contenuto dei singoli corsi di qualifica, nonchè alla natura delle funzioni proprie di ciascuna carriera, ai fini della partecipazione a determinati concorsi per l'accesso a carriere di concetto ».

ZACCARI. Il ragionamento che l'onorevole Sottosegretario ha fatto per respingere l'emendamento proposto dal senatore Piovano, praticamente, non sarebbe valido per respingere anche il primo comma dell'articolo 3?

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è valido, perchè qui noi diamo un valore circoscritto a determinati concorsi che saranno specificatamente indicati.

ZACCARI. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti il primo comma dell'articolo 3, quale risulta nel testo ora proposto dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo 3, nel testo di cui ho già dato lettura.

(Sono approvati).

Metto ai voti l'articolo 3, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Dopo l'articolo 3, i senatori Romano e Scarpino propongono di aggiungere un articolo 3-bis del seguente tenore:

« Ai fini del collocamento presso le aziende a partecipazione statale e presso le imprese private i titoli rilasciati dagli istituti

professionali sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli rilasciati da scuole o corsi organizzati, comunque, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Non so se la materia di questo emendamento rientri del tutto nelle nostre competenze.

BELLISARIO, *relatore*. È la forma, piuttosto, che non convince.

ROMANO. È una forma abbastanza generica, infatti si dice « sono equiparati a tutti gli effetti ».

BASILE. A quali effetti?

MONETI. È il Ministero della pubblica istruzione, mi sembra, che deve adeguare il contenuto dei corsi degli istituti professionali a quello dei corsi organizzati dal Ministero del lavoro.

ROMANO. Oggi, chi frequenta i corsi organizzati dal Ministero del lavoro ha un titolo e una qualifica professionale.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo non deriva dalla legge, ma da una prassi che possiamo anche modificare.

Debbo comunque dire che l'emendamento proposto dai senatori Romano e Scarpino mi trova consenziente nel merito e per ovvie ragioni, perchè debbo ritenere, per rispetto alla realtà delle cose, che la preparazione conseguita attraverso i corsi triennali degli istituti professionali non sia inferiore a quella che si può conseguire attraverso un corso organizzato dal Ministero del lavoro. Non sono invece d'accordo sull'opportunità di accogliere l'emendamento in questo disegno di legge, e ciò per due motivi: innanzitutto, perchè il presente disegno di legge ha una sua fisionomia e un suo obiettivo, che è quello del riconoscimento dei diplomi di qualifica degli istituti professionali ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi, mentre l'emendamento proposto si riferisce, invece, all'impiego privato; in secondo luogo, perchè mi pare che la materia

possa essere regolarizzata attraverso circolari, d'accordo tra il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero del lavoro.

ROMANO. Dopo queste dichiarazioni ritiriamo l'emendamento, pregando però il Governo di accettare l'invito della Commissione ad approfondire la materia e a regolarizzare la situazione, d'intesa col Ministero del lavoro, nel senso indicato.

GRANATA. Prendo la parola per dichiarazione di voto.

È ovvio, signor Presidente, rilevare come il grave ritardo di una organica iniziativa dello Stato, intesa a dare una chiara sistemazione e una definizione giuridica a questo settore così importante della pubblica istruzione, abbia provocato lo stato di incredibile confusione di fronte al quale adesso veniamo a trovarci, sollecitati ancora una volta con la formula parlamentare della necessità imposta dallo stato di urgenza ad approvare un provvedimento di legge estremamente settoriale e disorganico. E che si tratti di incredibile confusione appare evidente anche dalle dichiarazioni che l'onorevole Sottosegretario ci ha testè fornite circa la diversa configurazione che hanno assunto questi istituti, nati in parte per iniziativa del Ministero della pubblica istruzione, in parte per iniziativa di privati.

Ci troviamo di fronte ad istituti con diversa durata di corsi, che danno luogo a diverse qualificazioni professionali, con tutte le complicazioni che una siffatta impostazione comporta circa il riconoscimento giuridico dei titoli di studio che questo genere di istituti rilascia. Onorevoli colleghi, voi stessi avete dovuto riconoscere che ci troviamo di fronte ad uno stato di fatto estremamente confuso, il quale richiede un organico disegno di legge cui, come al solito, si rimandano le soluzioni di fondo relative ai problemi che emergono da questa così intricata situazione.

Ciò spiega, quindi, anche le ragioni per cui avevamo proposto un emendamento soppressivo per la parte che riguarda i titoli rilasciati da istituti legalmente riconosciuti: non siamo contro gli istituti non statali,

tanto è vero che abbiamo presentato un disegno di legge sulla parità e attendiamo che il Governo presenti un suo analogo disegno di legge per arrivare ad una rapida definizione della materia; ma abbiamo delle perplessità a dare riconoscimento giuridico al titolo rilasciato da un istituto privato il quale è sorto per una iniziativa che non si lega nemmeno ad una parallela iniziativa dello Stato.

Sono già estremamente intricati e confusi i corsi istituiti dal Ministero della pubblica istruzione!

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Nè intricati, nè confusi. Forse vuole dire: vari e complessi!

GRANATA. Anche intricati, e per quanto riguarda le qualificazioni e per quanto riguarda la durata dei corsi e i programmi. Del resto, lei stesso lo rilevava poc'anzi, a proposito di un istituto i cui corsi avevano una durata di 4 anni anzichè di 3, per cui gli alunni licenziati da quell'istituto venivano a trovarsi in una posizione *sui generis*, non potendo indentificarsi nè con quelli che avevano frequentato un corso professionale triennale, nè con quelli che dovevano frequentare il corso quinquennale per il conseguimento di un diploma d'istituto tecnico.

Ci troviamo di fronte, dunque, ad una situazione confusa, ed anche varia, certamente. La varietà, peraltro, talvolta è confusione. Ecco perchè noi avevamo proposto un emendamento soppressivo nei confronti degli istituti legalmente riconosciuti.

Ci sono altre ragioni per le nostre perplessità e le nostre preoccupazioni. Esse scaturiscono da talune dichiarazioni, assai gravi dal nostro punto di vista, che i colleghi Moneti e Bellisario hanno fatto in questa sede a proposito della necessità di precostituire, in questo disegno di legge (che ancora una volta si riconosce essere un provvedimento parziale, imposto da uno stato di necessità e di urgenza), una differenziazione netta tra istituti professionali e istituti tecnici.

MAGRI', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non fra gli istituti

dell'uno e dell'altro ordine, bensì tra i due ordini.

**GRANATA.** La distinzione, onorevole Sottosegretario, consegue implicitamente, se noi conferiamo a questi due tipi di scuola una configurazione giuridica e una finalità diverse. È qui che le posizioni divergono profondamente. Comunque non è questa la sede per approfondire il dibattito. Noi anticipiamo, così come hanno fatto i colleghi della maggioranza, su questo argomento il nostro pensiero, che trova d'altra parte la sua consacrazione in un provvedimento che abbiamo presentato alla Camera. Noi non intendiamo questi due tipi di studio come due corsi paralleli, uno destinato alla formazione professionale per il conseguimento di un titolo che consenta l'accesso a carriere di carattere eminentemente esecutivo, l'altro destinato alla formazione tecnica per il conseguimento di un titolo idoneo a consentire l'accesso a carriere di concetto. Questa distinzione è antisociale e antipedagogica. È antisociale e antipedagogica anche perché prefigura due tipi di scuola, uno dei quali è destinato ad una classe subordinata e l'altro ad una classe privilegiata. Se si prefigura un tipo d'istruzione professionale che abbia la finalità esclusiva o quanto meno preminente della formazione professionale a livello esecutivo, e si considera come un corso parallelo di più ampio sviluppo quello per la formazione tecnica, si determina una situazione di differenziazione tra due momenti che noi invece consideriamo strettamente collegati tra di loro, nel senso che la formazione professionale può costituire una base unitaria su cui può successivamente innestarsi, con un altro ordine di studi, il processo di formazione del tecnico a medio livello. Ciò proprio per consentire a tutti i capaci e meritevoli, senza ricorrere ad esami integrativi o ad altre vie tortuose del genere, la piena realizzazione della loro formazione umana e professionale.

Ecco perchè le dichiarazioni del senatore Moneti ci hanno fortemente preoccupato. E l'ordine del giorno che egli aveva stilato per sottoporlo all'approvazione della Commissione, e che mi pare abbia opportunamente

ritirato, avrebbe certamente incontrato la nostra decisa opposizione.

**MONETI.** L'ideale sarebbe allora, per il senatore Granata, l'uguaglianza dei corsi di studio per tutti fino all'Università!

**GRANATA.** No. Articolazione con processo verticale, che è cosa diversa. Voi siete per un'impostazione a livello orizzontale. Si tratta di due concezioni pedagogiche diverse. Comunque, le potremo discutere meglio quando ci troveremo nella sede opportuna.

**BOSCO.** Proprio questo volevo osservare.

**GRANATA.** Gli onorevoli colleghi di parte democristiana hanno dichiaratamente manifestato un loro orientamento, con il pieno consenso del Governo, e noi troviamo in codesto orientamento delle ragioni che giustificano la nostra opposizione, anche in questa sede.

Ora, onorevole Presidente, è ben vero che questo provvedimento è atteso dagli interessati e dalle loro famiglie. Ma noi riteniamo che votando contro il medesimo facciamo anche gli interessi di coloro che lo sollecitano, perchè ci preoccupiamo che si arrivi ad una chiara definizione, in modo da evitare che ci si possa trovare domani — e le nostre difficoltà tecniche già lo confermano — di fronte alla necessità di nuovi provvedimenti settoriali, parziali, particolari per tappare qua e là le falle che si vanno aprendo in questa situazione così confusa e così... varia, per usare il termine eufemistico indicato dal Sottosegretario.

Noi votiamo contro e intendiamo con ciò sollecitare il Governo ad affrettare i tempi per una organica definizione legislativa di tutto il settore dell'istruzione professionale. In quella sede potrà trovare posto anche un provvedimento di legge che valga a sanare le situazioni determinatesi in seguito alle iniziative particolari del Ministero della pubblica istruzione e dei privati.

Avevamo presentato degli emendamenti che, a nostro giudizio, potevano in parte attenuare le difficoltà derivanti dalla formula-

zione di questo testo. Voi li avete respinti, e questa è una ragione di più per convincerci della opportunità del nostro voto contrario!

**M A G R I'**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei dire brevissime parole di chiarimento.

Anzitutto, personalmente ritengo sia stato un bene e non un male che l'istruzione professionale abbia potuto avere, in questa sua prima fase, tanta libertà di atteggiarsi e quindi di misurarsi con la realtà. Ma a parte questo, le parole del senatore Granata (in relazione al fatto che il senso del dovere del Presidente e, credo, di tutti noi, ci ha privato oggi della soddisfazione di trovarci in Campidoglio alla cerimonia inaugurale dell'Anno dantesco) mi fanno tornare alla mente quella domanda che a Dante rivolge Carlo Martello nell'ottavo canto del Paradiso: « Or di: sarebbe il peggio — per l'uomo in terra se non fosse cive? » « Sì — rispondeva Dante — e qui ragion non chieggio ». E veniva la seconda domanda: « E puot'egli esser, se giù non si vive — diversamente per diversi uffici? — No, se 'l maestro vostro ben scrive ». Ora, a parte il « maestro », mi sembra che il senso della realtà ci dica che non « pout'egli esser, se giù non si vive diversamente per diversi uffici ».

Però, Dante — che era saggio e cristiano — soggiunge che la Provvidenza, nel dare alla creatura umana le doti, « non distingue l'un dall'altro ostello ».

Poichè i tempi camminano, la realtà di oggi non è quella di ieri. Comunque, quali che possano essere gli errori degli uomini, la Provvidenza non è classista e noi ci sforziamo di adeguarci alla realtà, che essa crea. Per cui, quello che dice il senatore Granata, non corrisponde affatto all'indirizzo che il Governo, nella sua ispirazione, va seguendo.

Nessuna predeterminazione di carattere classista nella nostra impostazione; e lei sa, senatore, che il piano della scuola prevede — e il Parlamento, nella sua sovranità, potrà creare gli strumenti più idonei — largamente questa possibilità di osmosi. Ma che proprio si debba richiedere il diploma di perito o la laurea in agricoltura perchè si possa fare il potatore o si possa gettare il

seme nel seno della madre terra, credo che veramente non sia utile in uno Stato ben ordinato.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trasformazione della scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica "San Pietro a Majella" di Napoli » (1001)**

**P R E S I D E N T E**, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione della scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio "Umberto I" di Salerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica "S. Pietro a Majella" di Napoli ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso brevemente.

Onorevoli colleghi, come si può rilevare dalla relazione che accompagna il disegno di legge in esame, esisteva una scuola di musica all'interno dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno, scuola che ha delle belle tradizioni.

Questa scuola ottenne di essere pareggiata ai Conservatori di musica di Stato con decreto del Presidente della Repubblica del 1953 e da quella data ha funzionato con risultati giudicati positivi.

Nel 1959 l'amministrazione dell'Orfanotrofio chiese che la scuola pareggiata diventasse sezione distaccata del Conservatorio di Napoli; richiesta che in quel momento non poté essere accolta, perchè non era consentita dalla legislazione italiana l'esistenza di sezioni distaccate in altra sede che non fosse quella dell'Istituto.

Peraltro, la creazione di una sezione distaccata in sede diversa è stata prevista espressamente dalla legge 2 marzo 1963, n. 262, che noi stessi abbiamo approvata.

Ma si è ritenuto — e dirò la ragione — che il decreto del Presidente della Repub-

blica non potesse essere emanato nel caso dell'Orfanotrofio di Salerno, non trattandosi di una sezione distaccata *ex novo*, ma della trasformazione di una scuola pareggiata preesistente. E pertanto si è fatto ricorso al presente disegno di legge.

Tale premessa mi è sembrata necessaria.

La legge che darà vita alla sezione distaccata del Conservatorio di musica si impernia su una convenzione stipulata tra lo Stato, il Comune e l'Orfanotrofio « Umberto I ». Questa convenzione è parte integrante della legge (articolo 2). Il Comune si impegna a corrispondere il modesto contributo annuo di 4 milioni di lire, mentre altri enti, come la Provincia e la Camera di commercio, che abbiamo visto sensibili in analoghe situazioni, risultano assenti dalla convenzione.

L'amministrazione dell'Orfanotrofio mette a disposizione del Ministero della pubblica istruzione tutti i locali che ospitano attualmente la scuola. Si impegna inoltre a provvedere alle spese di manutenzione ordinarie e straordinarie, al riscaldamento, all'illuminazione, alle spese per l'assicurazione contro gli incendi e cede allo Stato tutto il materiale mobiliare: strumenti musicali, libri, mobili, eccetera, per un valore stimato intorno a 4 milioni 470 mila lire.

Ovviamente, la convenzione rispecchia le modeste possibilità che *in loco* potevano essere offerte ed è certamente vantaggiosa per gli enti interessati, poichè l'istituzione della sezione distaccata comporta per lo Stato una spesa annua di 54 milioni di lire.

Per dar vita alla sezione distaccata è previsto un secondo ruolo aggiunto del personale insegnante presso il « S. Pietro a Majella » di Napoli, composto di quattro cattedre, e un terzo ruolo con undici posti. Lo stesso articolo 5 stabilisce i posti di insegnamento che verranno coperti da insegnanti di ruolo e quelli da conferire per incarico ed i posti del personale non insegnante che verranno messi a concorso. Vengono istituiti inoltre un posto di applicato di segreteria e due posti di bidello.

Particolare rilievo assume il corso di concertazione di banda, in una zona come il Mezzogiorno di cui sono note le predile-

zioni per la musica bandistica, che, a mio avviso, merita di essere incrementata e difesa, costituendo la banda musicale ancora oggi uno strumento di diletto e di cultura ad un tempo per il nostro popolo sensibile alla musica.

Il Governo, nel presentare il disegno di legge, assicura che la scuola musicale pareggiata di Salerno ha conseguito finora buoni risultati per qualità di insegnamento e per profitto degli allievi, come hanno dimostrato le ispezioni didattiche ed amministrative effettuate. Apprendiamo dalla relazione che circa un centinaio di alunni frequentano i corsi ed è logico che tale numero potrà accrescersi allorchè la scuola diventerà statale.

Si ricorda che solo da poco Bari ha un Conservatorio di musica e che così si è riempito un vuoto che andava da Napoli a Palermo. Gli istituti d'arte meritano incremento e particolari cure. Il relatore è lieto di dirsi favorevole al disegno di legge, che s'inquadra in qualche modo nella politica meridionalistica del Governo, e si onora di chiedere il voto favorevole alla Commissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

La Scuola musicale pareggiata annessa all'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno è trasformata in Sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, con effetto dal 1° ottobre 1964.

Essa comprende le Scuole di: Composizione limitatamente al periodo inferiore e medio; Violino; Violoncello; Contrabasso; Flauto; Oboe; Clarinetto; Tromba e Trombone e Corno.

(È approvato).

#### Art. 2.

È approvata l'annessa Convenzione per la trasformazione della Scuola musicale pareggiata dell'Orfanotrofio « Umberto I » di Sa-

lerno in sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli, stipulata tra il Ministero della pubblica istruzione, il Comune di Salerno e l'Orfanotrofio « Umberto I » di Salerno.

(È approvato).

Art. 3.

Le norme concernenti il passaggio allo Stato della predetta Scuola musicale pareggiata, lo stato del personale e l'ordinamento della Sezione distaccata di Conservatorio, denunciate nella Convenzione, formano parte integrante della presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento della Sezione distaccata di Conservatorio di musica di cui all'articolo 1 è fissato in lire 5 milioni.

R O M A N O . Vorrei un chiarimento: l'articolo 4 stabilisce che il contributo annuo a carico dello Stato per il funzionamento della sezione distaccata del Conservatorio di musica è fissato in 5 milioni di lire; poi, all'articolo 6, si parla di un onere di 58 milioni. Non comprendo il motivo di questa discordanza di cifre.

M A G R I', *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Tutte le scuole ricevono un contributo annuo dallo Stato per il loro funzionamento, per il pagamento degli stipendi ai professori e agli impiegati, eccetera. L'onere di 58 milioni è un'altra cosa e deriva direttamente dalla trasformazione della Scuola musicale pareggiata in Sezione distaccata del Conservatorio di musica « San Pietro a Majella » di Napoli.

P R E S I D E N T E , *relatore.* Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

In aggiunta ai posti di ruolo del personale direttivo ed insegnante esistenti presso il Conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, sono fissati, per il funzionamento della Sezione distaccata di Salerno, i seguenti posti di ruolo del personale insegnante:

II Ruolo

	posto di ruolo
Cattedra di Armonia e Contrapunto . . . . .	1
Cattedra di Violino . . . . .	1
Cattedra di Violoncello . . . . .	1
Cattedra di Storia della Musica e di Storia ed Estetica Musicale .	1

III Ruolo

	posto di ruolo
Cattedra di Oboe . . . . .	1
Cattedra di Flauto . . . . .	1
Cattedra di Clarinetto . . . . .	1
Cattedra di Tromba e Trombone	1
Cattedra di Corno . . . . .	1
Cattedra di Contrabasso . . . . .	1
Cattedra di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale . . . . .	2
Cattedra di Pianoforte Complementare . . . . .	1
Cattedra di Armonia Complementare . . . . .	1
Cattedra di Materie Letterarie . .	1

Nella stessa Sezione distaccata di Salerno vengono inoltre impartiti per incarico i seguenti insegnamenti:

- Saxofono;
- Musica d'insieme per strumenti a fiato;
- Esercitazioni corali;
- Concertazione di banda.

Saranno altresì impartiti per incarico gli insegnamenti complementari obbligatori per le Scuole di cui all'articolo 1, ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, nonchè gli insegnamenti previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e dal decreto mini-

steriale 18 giugno 1963, per la Scuola media annessa ai Conservatori di Musica.

In aggiunta ai posti di ruolo del personale non insegnante esistenti presso il Conservatorio di Musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, sono istituiti un posto di applicato di segreteria e due posti di bidello.

*(È approvato).*

Art. 6.

All'onere di lire 58 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provve-

de, per lire 54 milioni mediante utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e per lire 4 milioni mediante il versamento in entrata da parte del Comune di Salerno, del contributo di pari importo a suo carico ai termini della Convenzione di cui al precedente articolo 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*(È approvato).*

Do ora lettura degli allegati.

ALLEGATO

Rep. N. 48.

**CONVENZIONE fra lo Stato, il Comune e l'Orfanotrofio Umberto I di Salerno, stipulata il 16 dicembre 1964, per la trasformazione in Sezione staccata del Conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, della scuola interna di musica pareggiata dell'Orfanotrofio stesso.**

CONVENZIONE PER LA TRASFORMAZIONE DELLA SCUOLA INTERNA DI MUSICA PAREGGIATA DELL'ORFANOTROFIO UMBERTO I DI SALERNO IN SEZIONE STACCATA DEL CONSERVATORIO DI MUSICA « S. PIETRO A MAJELLA » DI NAPOLI

## PREFETTURA DI SALERNO

## IN NOME DELLA LEGGE

Nella residenza della Prefettura di Salerno, palazzo del Governo, oggi sedici dicembre millevinovecentosessantaquattro, avanti a me dott. Giuseppe De Vito, Consigliere di Prefettura delegato alla stipulazione degli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

- 1) dott. Pasquale SURIANO, Vice Prefetto, per il Prefetto di Salerno;
- 2) il dott. Umberto PROSSOMARITI, Direttore di Divisione del Ministero della Pubblica Istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso, come da delega in data 12-12-1964, n. 5375, allegata al presente atto (Allegato 1-A);
- 3) il dott. Achille NAPOLI, Vice Sindaco, in rappresentanza del Comune di Salerno;
- 4) Il Cav. di Gr. Croce Alfonso MENNA, Presidente del Consiglio di Amministrazione dello Orfanotrofio Umberto I di Salerno, in rappresentanza dello stesso;
- 5) l'ing. Giuseppe CENZATO, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, in rappresentanza dello stesso.

I comparsi sono a me personalmente noti e mi hanno esonerato dal chiedere l'intervento dei testimoni per la stipulazione della seguente convenzione fra il Ministero della Pubblica Istruzione e gli Enti sopra rappresentati.

## Articolo 1

A decorrere dal 1<sup>o</sup> ottobre 1964, la scuola di musica interna pareggiata dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno passa alle dipendenze del Conservatorio di musica « S. Pietro a Majella » di Napoli, assumendo la funzione di « sezione staccata » di quel Conservatorio.

La sezione staccata così costituita fa parte integrante delle attività educativo-artistiche del Conservatorio di musica di Napoli e sarà governata nelle forme e nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti in vigore per l'istruzione artistica, nonché dalla presente convenzione.

## Articolo 2

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno mette gratuitamente a disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione i locali in cui ha sede attualmente la scuola interna musicale pareggiata, di cui alla pianta allegata alla presente convenzione, della quale fa parte integrante

(Allegato 1-B), e s'impegna a provvedere alla relativa spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a quelle occorrenti per il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua potabile e l'assicurazione contro gli incendi ed a cedere in proprietà al Ministero predetto tutto il materiale mobiliare oggi in dotazione alla scuola stessa e cioè strumenti musicali, libri, mobili e suppellettile di ogni genere (Allegati nn. 2-A, 2-B, 2-C).

### Articolo 3

L'Amministrazione dell'Orfanotrofio Umberto I di Salerno si riserva il diritto d'uso della Sala dei Concerti, compatibilmente con le esigenze didattiche e artistiche della Scuola e per fini strettamente artistico-culturali e ricreativi.

### Articolo 4

Per il funzionamento della sezione staccata, il Comune di Salerno s'impegna a corrispondere, annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, un contributo di L. 4.000.000. Tale contributo sarà considerato come spesa di carattere obbligatorio e sarà versato in Tesoreria a rate semestrali posticipate e propriamente al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno.

### Articolo 5

La sezione staccata avrà n. 15 cattedre di ruolo, come all'unità pianta organica.

Per tutti gli insegnamenti di cui al R.D. 11-12-1930, n. 1945 e successive disposizioni, per i quali non sono previsti dalla presente convenzione cattedre di ruolo si provvederà mediante incarichi.

Ai sensi del 3° comma dell'art. 1 della legge 2-3-1963, n. 262, con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione di concerto col Ministro del Tesoro, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, nei limiti delle disponibilità dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione, saranno stabiliti il numero dei corsi, il numero dei posti del personale insegnante e non insegnante, nonché il numero degli insegnamenti da conferire per incarico.

### Articolo 6

Lo Stato provvederà ad assumere, nei ruoli dei Conservatori di Musica, gli insegnanti di ruolo ordinario e di ruolo speciale transitorio della scuola di musica interna pareggiata dell'Orfanotrofio Umberto I che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) che non abbiano raggiunto il limite massimo di età per il collocamento a riposo e che siano in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per il personale di ruolo dello Stato;

b) che coprano un posto di ruolo nell'attuale scuola di musica interna pareggiata, per il quale corrisponda un posto di ruolo nell'organico della sezione staccata;

c) che siano stati dichiarati idonei dalla Commissione ministeriale di ispezione;

d) che gli insegnanti di materie letterarie e scientifiche, in particolare, siano in possesso della prescritta abilitazione all'insegnamento.

### Articolo 7

Per i posti delle carriere esecutiva ed ausiliaria, da istituirsi in seguito alla trasformazione della scuola di musica interna pareggiata in sezione staccata, potranno concorrere i dipendenti dell'Orfanotrofio Umberto I che si trovino in possesso di tutti i requisiti richiesti, con il diritto di preferenza a parità di merito.

## Articolo 8

Il personale insegnante assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 165, alla legge 9-10-1942, n. 1328 e alla legge 28 luglio 1961, n. 831.

Al personale insegnante all'atto dell'inquadramento sarà riconosciuto ai soli fini giuridici il servizio di ruolo prestato presso la scuola di musica interna dell'Orfanotrofio Umberto I dalla data successiva a quella del pareggiamento della scuola stessa.

Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua il trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data della trasformazione della scuola di musica interna in sezione staccata, per assegni fissi e continuativi viene conservata la differenza con assegno « ad personam » non utile a pensione e riassorbibile con successivi aumenti di stipendio e di altri assegni.

## Articolo 9

Agli insegnanti inquadrati nei ruoli statali che abbiano precedentemente prestato servizio utile a pensione alle dipendenze della scuola di musica interna, le pensioni e le indennità per una volta tanto saranno liquidate secondo le disposizioni del T.U. sulle pensioni approvato con R.D. 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

## Articolo 10

Gli attuali allievi della scuola di musica interna pareggiata direttamente passano a far parte del Conservatorio di musica, conservando il diritto di iscrizione per l'anno loro spettante della scuola da essi frequentata.

## Articolo 11

La presente convenzione avrà la durata di 99 anni.

Le parti contraenti, nel caso intendessero denunciare la convenzione al suo termine, dovranno farlo tre anni prima.

PIANTA ORGANICA personale insegnante:

2<sup>o</sup> RUOLO.

— Cattedra di Armonia e contrappunto . . . . .	n. 1
— » » Violino . . . . .	» 1
— » » Violoncello . . . . .	» 1
— » » Storia della musica ed estetica musicale . . . . .	» 1

3<sup>o</sup> RUOLO.

— Cattedra di Oboe . . . . .	n. 1
— » » Flauto . . . . .	» 1
— » » Clarinetto . . . . .	» 1
— » » Tromba e Trombone . . . . .	» 1
— » » Corno . . . . .	» 1
— » » Contrabasso . . . . .	» 1
— » » Teoria, Solfeggio e dettato musicale . . . . .	» 2
— » » Pianoforte Complementare . . . . .	» 1
— » » Armonia complementare . . . . .	» 1
— » » Materie letterarie . . . . .	» 1

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)40<sup>a</sup> SEDUTA (31 marzo 1965)

Il presente atto, quando ne sarà intervenuta la approvazione a norma di legge, sarà sottoposto a registrazione ai sensi degli articoli 80 e 81 del R.D. 30-12-1923, n. 3259 sull'imposta di registro.

Ed io sottoscritto Consigliere di Prefettura, addetto al servizio dei contratti, ho dato lettura di questo atto, dattilografato da persona di mia fiducia su fogli due, il presente compreso, alle parti contraenti, le quali lo hanno dichiarato in ogni sua parte conforme a quanto convenuto e viene firmato da tutti gli intervenuti.

Salerno, 22 dicembre 1964.

*f.to:* Pasquale Suriano  
» Ing. Giuseppe Cenzato  
» Umberto Prossomariti  
» Achille Napoli  
» Alfonso Menna

*Per copia conforme*  
L'Ufficiale Rogante  
(*f.to* dott. Giuseppe De Vito)

ALLEGATO<sup>1</sup> 1-A.

MINISTERO  
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(Ispettorato per l'istruzione artistica)

*Roma, 12 dicembre 1964.*

Al Dott. Umberto PROSSOMARITI  
Direttore di Divisione  
MINISTERO

Prot. N. 5375 - Div. III.

O G G E T T O : Incarico.

La S.V. è incaricata di recarsi a Salerno per la firma, in nome e per conto di questo Ministero, della convenzione fra lo Stato, l'Amministrazione Comunale di Salerno e l'Orfanotrofio « Umberto I » della stessa Città per la trasformazione della Scuola Interna Pareggiata di detto Orfanotrofio in Sezione Staccata del Conservatorio di Musica di Napoli.

IL MINISTRO


*Salerno, 22 dicembre 1964.*

*Per copia conforme*  
L'Ufficiale Rogante  
(f.to dott. Giuseppe De Vito)

ALLEGATO 1-B.

ORFANOTROFIO UMBERTO I  
SALERNO

« SCUOLA DI MUSICA »  
planimetria dei locali; rapp. 1:100



f.to: Suriano - Cenzato - Prossomariti -  
Napoli - Menna

Salerno, 22 dicembre 1964  
Per copia conforme  
L'Ufficiale Rogante  
(f.to dott. Giuseppe De Vito)

ALLEGATO 2-A.

## ARREDAMENTO

ESTRATTO DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI  
(strumenti musicali)

Quantità	Descrizione	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
1	Pianoforte a coda da concerto Bessendorf . .	ottimo	1.400.000	1.400.000
3	Viola con corde in alluminio completo di archetto . . . . .	buono	30.000	90.000
1	Violino piccolo fto 1/4 completo di archetto e corde . . . . .	buono	15.000	15.000
5	Violino fto 3/4 idem . . . . .	buono	18.000	90.000
6	Violino intero idem . . . . .	buono	25.000	150.000
1	Violino intero con astuccio . . . . .	ottimo	40.000	40.000
1	Pianoforte Carol Otto Berlino . . . . .	discreto	180.000	180.000
2	Violoncello normale con archetto . . . . .	buono	120.000	240.000
3	Violoncello fto 3/4 idem . . . . .	buono	95.000	285.000
1	Violoncello fto 1/4 idem . . . . .	buono	85.000	85.000
2	Contrabasso con archetto . . . . .	discreto	50.000	100.000
2	Contrabasso con archetto . . . . .	cattivo	30.000	60.000
2	Ottavino Do Bohem con astuccio . . . . .	buono	15.000	30.000
1	Flauto Do Bohem con astuccio . . . . .	buono	50.000	50.000
1	Oboe da studio tipo francese (Incagnoli Roma)	ottimo	140.000	140.000
2	Oboe con astuccio . . . . .	discreto	50.000	100.000
2	Oboe semplice con astuccio . . . . .	discreto	25.000	50.000
1	Corno inglese Bohem con astuccio . . . . .	buono	115.000	115.000
2	Trombone a tiro Fa Sib . . . . .	buono	40.000	80.000
4	Trombone a tiro Sib . . . . .	buono	30.000	120.000
3	Trombone a cilindri . . . . .	buono	25.000	75.000
2	Trombone a pistoni . . . . .	buono	20.000	40.000
2	Flicorno Baritono a 4 cilindri . . . . .	discreto	40.000	80.000
1	Flicorno Baritono a 4 pistoni . . . . .	discreto	40.000	40.000
2	Flicorno Sopranino Mib . . . . .	discreto	20.000	40.000
1	Flicorno Sopranino a pistoni . . . . .	discreto	15.000	15.000
1	Flicorno Sopranino a cilindri . . . . .	discreto	15.000	15.000
4	Trombette Sib. a pistoni argen. . . . .	discreto	30.000	120.000
1	Trombette Sib a pistoni ott. . . . .	discreto	15.000	15.000
3	Flicorni contrabasso 4 pistoni . . . . .	buono	60.000	180.000
			<i>A riportare . . . . . L.</i>	4.040.000

Segue: ALLEGATO 2-A.

Quantità	Descrizione	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
			<i>Riporto . . . . . L.</i>	4.040.000
1	Flicorno basso grave Sib 4 pistoni . . . . .	buono	50.000	50.000
1	Flicorno basso grave Mib 4 pistoni . . . . .	buono	55.000	55.000
1	Tuba Verdiana 4 pistoni . . . . .	buono	60.000	60.000
1	Flicorno basso grave in Mib a 3 cilindri . . . . .	discreto	30.000	30.000
1	Trombone basso in Fa a 4 pistoni . . . . .	ottimo	70.000	70.000
1	Trombone basso in Fa a 4 pistoni . . . . .	buono	35.000	35.000
2	Doppio corno Fa-Sib . . . . .	buono	60.000	120.000
2	Doppio corno Fa-Sib . . . . .	cattivo	30.000	60.000
2	Corno semplice in Fa . . . . .	buono	25.000	50.000
2	Clarinetto Bohem Sib Selmer . . . . .	buono	80.000	160.000
2	Clarinetto Bohem Sib . . . . .	buono	60.000	120.000
1	Clarinetto Bohem La Selmer . . . . .	buono	80.000	80.000
6	Clarinetto 1/2 Bohem . . . . .	buono	30.000	180.000
1	Clarinetto contralto . . . . .	buono	50.000	50.000
1	Clarinetto basso . . . . .	discreto	40.000	40.000
1	Clarinetto piccolo mib Bohem . . . . .	buono	45.000	45.000
4	Clarinetto piccolo Mib 1/2 Bohem . . . . .	discreto	30.000	120.000
4	Sax soprano . . . . .	buono	25.000	100.000
3	Sax contralto arg. . . . .	buono	40.000	120.000
1	Sax contralto ott. . . . .	buono	30.000	30.000
1	Sax tenore argentato . . . . .	buono	45.000	45.000
1	Sax tenore ottone . . . . .	buono	30.000	30.000
2	Sax baritono . . . . .	buono	35.000	70.000
1	Pianoforte verticale Weisberg . . . . .	buono	180.000	180.000
1	Pianoforte verticale . . . . .	discreto	110.000	110.000
			<b>Totale . . . . . L.</b>	<b>6.050.000</b>

Salerno, 22 dicembre 1964.

f.to: Suriano - Cenzato - Prossomariti -  
Napoli - MennaPer copia conforme  
L'Ufficiale Rogante  
(f.to dott. Giuseppe De Vito)

ALLEGATO 2-B.

## ARREDAMENTO

ESTRATTO DALL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI  
(mobili, arredi, suppellettili d'ufficio e scolastico)

Quantità	Descrizione	Stato di conservazione	Valore unitario	Attuale complessivo
1	Armadio porta strumenti (violini) in legno abete con tiretti . . . . .	buono	35.000	35.000
8	Armadi a muro con porte in legno abete con vetri e divisioni interne . . . . .	—	7.000	56.000
1	Attaccapanni a due posti . . . . .	ottimo	2.000	2.000
9	Idem a un posto . . . . .	—	500	4.500
22	Banchi a due posti in legno . . . . .	buono	10.000	220.000
20	Banchi a due posti in legno . . . . .	discreto	6.000	120.000
2	Carte geografiche Italia fisica-politica, Europa	ottimo	3.000	6.000
2	Cattedre in legno faggio lucidate con cassetti centrali e laterali . . . . .	ottimo	20.000	40.000
9	Cattedre in legno faggio lucidate con cassetti centrali . . . . .	buono	12.000	108.000
10	Crocifissi, per aule e uffici . . . . .	ottimo	1.000	10.000
4	Lavagne con cavalletti in legno . . . . .	ottimo	12.000	48.000
11	Leggii di ferro battuto da studio monoposto .	buono	6.000	66.000
9	Leggii di ferro battuto pluriposti . . . . .	buono	10.000	90.000
2	Leggii da studio doppi di ferro battuto pluriposti	buono	18.000	36.000
4	Librerie legno faggio lucidate con portelle a vetri comuni e ripiani interni . . . . .	buono	20.000	80.000
2	Librerie legno faggio lucidate idem . . . . .	discreto	15.000	30.000
4	Portaclarino a 4 posti . . . . .	buono	2.000	8.000
6	Predelle per cattedra . . . . .	buono	2.000	12.000
1	Porta fotografie in legno faggio con quadro centrale grande . . . . .	ottimo	12.000	12.000
1	Quadro per affissioni con telaio in legno . . .	buono	3.000	3.000
18	Quadri diversi con cornici di faggio e vetro comune (fotografie di diversi musicisti: Beethoven, Verdi, Bach, Chopin, Puccini, ecc.) . . . . .	ottimo	2.000	36.000
1	Quadro a pittura del maestro T. Marzano con cornice intagliata dorata . . . . .	buono	40.000	40.000
1	Quadro a pittura del maestro Centola con cornice dorata . . . . .	buono	25.000	25.000
9	Quadri diversi con cornici di legno e vetri comuni . . . . .	ottimo	1.800	16.200
2	Quadri con fotografie diverse . . . . .	ottimo	3.500	7.000
2	Sedie di faggio evaporato . . . . .	buono	2.000	4.000
9	Sedie in legno a tinta naturale per aule e ufficio	buono	1.600	14.400
1	Sediolino girevole per pianoforte . . . . .	discreto	3.600	3.600
11	Sedile pluriposti in ferro battuto senza spalliera	ottimo	12.000	132.000
9	Idem con spalliera . . . . .	ottimo	18.000	162.000
2	Sgabelli da studio in faggio . . . . .	ottimo	3.000	6.000
T otale . . . . . , L				1.432.700

Salerno, 22 dicembre 1964.

f.to: Suriano - Cenzato - Prossomariti -  
Napoli - Menna

Per copia conforme  
L'Ufficiale Rogante  
(f.to dott. Giuseppe De Vito)

ALLEGATO 2-C.

## CONSISTENZA DELLA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA INTERNA MUSICALE PAREGGIATA

## RIEPILOGO

Categoria	Numero dei volumi	Valore
Cultura . . . . .	250	375.000
Trattati di solfeggio, armonia, contrappunto, fuga, composizione e strumentazione per banda . . . . .	423	450.000
Spartiti di opere liriche . . . . .	86	190.000
Musiche per organo . . . . .	9	8.000
Musiche per pianoforte . . . . .	97	80.000
Musiche per archi:		
Violino . . . . .	220	100.000
Viola . . . . .	70	35.000
Violoncello . . . . .	70	35.000
Contrabasso . . . . .	30	15.000
Musiche per fiati:		
Flauto . . . . .	23	18.000
Oboe . . . . .	35	29.000
Clarinetto . . . . .	75	50.000
Corno . . . . .	30	25.000
Tromba . . . . .	35	23.000
Trombone e Basso-Tuba . . . . .	58	40.000
Saxofono . . . . .	21	16.000
Fagotto . . . . .	6	5.000
Partitura di Orchestra . . . . .	161	300.000
Partiture per complessi da camera . . . . .	25	18.000
Partitutine tascabili . . . . .	35	35.000
Musica corale . . . . .	29	25.000
Musica sacra per voci ed organo . . . . .	15	13.000
Musica polifonica . . . . .	7	10.000
	Totale . . . . . L.	1.895.000

Salerno, 22 dicembre 1964.

f.to: Suriano - Cenzato - Prossomariti -  
Napoli - MennaPer copia conforme  
L'Ufficiale Rogante  
(f.to dott. Giuseppe De Vito)

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

40<sup>a</sup> SEDUTA (31 marzo 1965)

Se non vi sono osservazioni metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con gli allegati di cui ho dato lettura.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 12,30.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari